

Alacri lavoratori di un cantiere (Le nuove comiche, 1994)

INAIL

L'INAIL TRA ASSICURAZIONE E PREVENZIONE *AUTOLIQUIDAZIONE 2026*

DIREZIONE TERRITORIALE

Macerata - Ascoli Piceno – Fermo

progettazione grafica e contenuti a cura di Luca Marchiani

Testo Unico INAIL (Dpr 1124/1965)

il rapporto assicurativo INAIL

- si fonda sulla possibilità del verificarsi di un evento **(infortunio o malattia professionale)** non certo, ma eventuale (**artt. 2 e 3 TU**)
- a differenza di quello instaurato presso l'INPS ha caratteristiche peculiari tipiche dell'assicurazione privata

art. 1 TU (*presupposti oggettivi*)
LAVORAZIONI ASSICURATE

art. 4 TU (*presupposti soggettivi*)
SOGGETTI ASSICURATI



Testo Unico INAIL (Dpr 1124/1965)

Le norme generali sulla gestione del rapporto assicurativo sono regolamentate nel dettaglio dalle

M.A.T. Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi

di cui al **DM 27 febbraio 2019**

- **Denuncia dei lavori** (apertura del rapporto, apertura unità locali)
- **Classificazione** (lavorazioni, variazioni, rettifiche)
- **Inquadramento** (variazioni, rettifiche)
- **Denuncia dei lavori a carattere temporaneo** (DNL-Temp)
- **Oscillazione del tasso** (per andamento infortunistico e per interventi migliorativi della sicurezza)

DETERMINAZIONE DEL TASSO



Elementi per il calcolo del premio

TASSO APPLICABILE

È calcolato, per ciascuna voce di rischio, combinando due fattori:

- ☐ **tasso medio nazionale** di tariffa
- ☐ **oscillazione per andamento infortunistico** secondo il meccanismo del *bonus/malus* ai sensi degli **artt. 19 e 20 MAT (DM 27/12/2019)**

**L'oscillazione del tasso medio nazionale è applicata
NELLA STESSA MISURA a tutte le voci della PAT
in stretta connessione con la normativa in materia di
sicurezza sul lavoro**

TASSO APPLICABILE
posizione assicurativa territoriale

per ogni sede di lavoro
l'Inail attribuisce al DL una

PAT

POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE



art. 13 MAT



SEDE LAVORI = UNITÀ PRODUTTIVA
ogni stabilimento (o struttura) dotato di **autonomia**
finanziaria e tecnico-funzionale
per il quale esista un apposito
DVR (documento di valutazione rischi)
(D.lsg n. 81/2008, art. 2 comma 1)

TASSO APPLICABILE

posizione assicurativa territoriale

Al fine di collegare il premio versato
al sistema di prevenzione degli infortuni adottato
dall'azienda

è fondamentale la **corrispondenza**
PAT = UNITA' PRODUTTIVA

in quanto identificata da un DVR
che riferisce la rischiosità aziendale
a un unico centro d'imputazione
anche in presenza di più unità locali non autonome

NB:
non è stabilita
espressamente
dalla norma,
ma fortemente
raccomandata

**La Nuova Voce acquisisce l'andamento infortunistico
della PAT e concorre alla sua determinazione**

quindi:

in caso di **nuove lavorazioni** o di **nuove unità locali**
si deve valutare attentamente se ricorrano o meno
i presupposti per apertura nuova PAT

posizione assicurativa territoriale

Il criterio dell'autonomia organizzativa e finanziaria (obbligo di DVR) prevale su quello della mera territorialità «geografica»

**a ogni unità produttiva (DVR)
DEVE corrispondere una PAT**

pertanto

***in presenza di un'unica UNITA' PRODUTTIVA con più unità locali*
la SEDE DEI LAVORI di una PAT:**

- **DEVE sempre coincidere con la sede *identificata come principale dal DVR*, e non con un'unità locale secondaria**
- **NON può mai essere quella di un cantiere o località presso cui si svolge un lavoro «temporaneo», per es. in appalto o in affidamento**
(gestione parcheggi, gestione servizi pubblici, cantieri fissi o mobili, eccetera)

TASSO APPLICABILE

posizione assicurativa territoriale

Errata corrispondenza PAT / Unità produttiva

ESEMPIO

Ditta con 2 unità locali e unico DVR/Unità produttiva:

- ❑ uffici di Fermo, voce 0722 (impiegati): **infortunio mortale!**
- ❑ fabbrica di Sondrio, voce 2133 (operai): **assenza infortuni**



- se ha **2 PAT, una per ciascuna unità locale**:
 - ✓ 0722 (PAT 1) oscilla in negativo: da 4 a 5,48‰
 - ✓ 2133 (PAT 2) oscilla in positivo: da 110 a 69,3‰



- se ha **un'unica PAT per l'intera unità produttiva**:
 - ✓ 0722 oscilla in negativo: da 4 a 5,48‰
 - ✓ 2133 oscilla in negativo: da 110 a 143‰

**POSSIBILE
EVASIONE !**

TASSO APPLICABILE

posizione assicurativa territoriale

Errata corrispondenza PAT / Unità produttiva

ESEMPIO

Ditta con 2 unità locali e due distinti DVR/Unità produttive:

- ❑ uffici di Fermo via Cavour 1, voce 0722 (impiegati): **infortunio mortale!**
- ❑ fabbrica di Fermo via Cavour 3, voce 2133 (operai): **assenza infortuni**



➤ se ha **un'unica PAT**:

- ✓ 0722 (PAT 1) oscilla in negativo: da 4 a 5,48‰
- ✓ 2133 (PAT 2) oscilla in negativo: da 110 a 143‰



➤ se ha **2 PAT, una per ciascuna unità produttiva**:

- ✓ 0722 oscilla in negativo: da 4 a 5,48‰
- ✓ 2133 oscilla in positivo: da 110 a 69,3‰

TASSO APPLICABILE posizione assicurativa territoriale

Accentramenti

Accentramento «per incongruenza»

In caso di mancata corrispondenza tra PAT e DVR esistenti
si deve chiedere la revisione delle posizioni già attribuite
previo accordo con la Sede competente

indicando, per ciascuna Unità Produttiva,
le lavorazioni esercitate e gli imponibili divisi per voce di rischio

≠

Accentramento c.d. «straordinario» (art. 26 MAT)
di tutte le unità produttive in un'unica PAT

- istanza motivata da presentare entro il 15 settembre di ogni anno
- decorrenza accentramento: 1° gennaio anno successivo

NB: può essere chiesto direttamente in fase di iscrizione

TASSO APPLICABILE

posizione assicurativa territoriale

casi particolari

QUANDO DEVONO ESSERE APERTE PIU' POSIZIONI ASSICURATIVE IN PRESENZA DI UN'UNICA UNITA' PRODUTTIVA?

- ☐ **inquadramento plurimo Inps** (*doppia matricola*)
- ☐ **inquadramento plurimo di competenza Inail**
(*esempi: > artigiano di fatto*
(*esempi: > settore di attività dei soci diverso dai dipendenti*)
- ☐ **distacco**
- ☐ **apertura polizze speciali**
- ☐ **apertura nuova polizza dipendenti di ditta artigiana in presenza di precedenti polizze dipendenti già cessate**

TASSO APPLICABILE **oscillazione bonus/malus**

L'oscillazione si applica in sede di autoliquidazione
in base all'andamento infortunistico della PAT
dei tre anni precedenti quello di regolazione
(quindi, quest'anno, triennio 2022-2024)

in modo da avere un
quadro consolidato dell'andamento infortunistico
meno condizionato da possibili *eventi* straordinari

Per lo stesso motivo
per i primi due anni solari interi successivi all'apertura
della PAT, il tasso medio non oscilla

esempio: ditta aperta 15 gennaio 2025
il tasso oscilla dal 1° gennaio 2028

TASSO APPLICABILE **oscillazione bonus/malus**

**dal 1° gennaio del terzo anno solare intero
successivo all'apertura**

**il tasso può oscillare in positivo o in negativo
in relazione alla combinazione di due criteri:**

➤ **SIGNIFICATIVITA'**

delle voci di rischio della PAT / Unità produttiva
(criterio della rilevanza statistica)

➤ **INDICE DI SINISTROSITA' AZIENDALE**

dell'intera PAT / Unità produttiva
(criterio della virtuosità dell'azienda)

TASSO APPLICABILE significatività

L'INAIL stabilisce per ogni voce di rischio un
LIMITE MINIMO DI SIGNIFICATIVITA'
tramite apposite tabelle

Una voce di rischio è SIGNIFICATIVA quando
il rapporto tra imponibile denunciato e imponibile medio nazionale
nel triennio di riferimento
supera il limite minimo stabilito dall'Istituto

il valore statistico che misura tale rapporto voce per voce è il c.d.
numero lavoratori-anno *calcolato ex art. 2 MAT*

NB:
non
corrisponde
al numero di
dipendenti

la presenza di **ALMENO** una voce di rischio significativa
rende l'intera PAT «significativa»

TASSO APPLICABILE

indice di sinistrosità aziendale (*ISA*)

è il rapporto tra:

conseguenze degli eventi lesivi

(in termini di giornate di lavoro perse)

dimensione aziendale della singola PAT-Unità produttiva
(in base al rapporto tra imponibili denunciati e media retributiva nazionale)

Una volta calcolato, viene

RIPROPORZIONATO (*ISAR*)

in base al rapporto con
l'indice di sinistrosità medio nazionale

se l'indice riproporzionato
è minore di zero
l'azienda è considerata «virtuosa»

TASSO APPLICABILE

calcolo dell'oscillazione

art. 20 MAT

Se almeno una voce di rischio è **SIGNIFICATIVA**

e l'indice di sinistrosità è:

- ❑ **minore di zero:**
riduzione del tasso in misura variabile da -14% a -37%
- ❑ **pari a zero:**
nessuna riduzione del tasso
- ❑ **maggiore di zero:**
aumento del tasso in misura variabile da +5% a + 30%

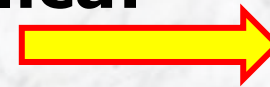
TASSO APPLICABILE

calcolo dell'oscillazione

art. 20 MAT

Se nessuna voce di rischio è SIGNIFICATIVA

❑ in assenza di eventi lesivi nel triennio si applica:
riduzione del tasso in misura fissa del -13%



NB: nessuna riduzione
se il *numero lavoratori-anno* è inferiore a 1

❑ in presenza di eventi lesivi nel triennio si applica:

❑ se l'indice di sinistrosità è minore di zero:
riduzione del tasso in misura fissa del -13%

❑ se l'indice di sinistrosità è pari a zero:
nessuna riduzione del tasso

❑ se l'indice di sinistrosità è maggiore di zero:
aumento del tasso in misura variabile da +5% a 30%

TASSO APPLICABILE

calcolo dell'oscillazione

DL n. 159/2025

Per il calcolo del premio di *rata* 2026

I'INAIL ha aumentato

la misura della RIDUZIONE del tasso

LASCIANDO INVARIATA LA MISURA PREVISTA IN CASO DI AUMENTO

Attuazione in via provvisoria
(circolare Inail 3/2026)

- ✓ **assenza di voci significative:**
incremento della riduzione: 8% in misura fissa
(passa da -5 a -13%)
- ✓ **presenza di voci significative:**
incremento della riduzione: 7% in misura variabile
(minimo: passa da -7 a -14% / massimo: passa da -30 a -37%)

TASSO APPLICABILE **calcolo dell'oscillazione**

DL n. 159/2025

Per il calcolo del premio di *rata* 2026

I'INAIL ha aumentato

la misura della RIDUZIONE del tasso

LASCIANDO INVARIATA LA MISURA PREVISTA IN CASO DI AUMENTO

Attuazione definitiva

art. 1, comma 3

**La riduzione prevista dalla delibera Inail dovrà essere ratificata
con apposito regolamento emanato tramite DM**

Esclusione dal «bonus»

art. 1, comma 4

**aziende condannate in via definitiva per violazioni gravi
in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni**

Elementi per il calcolo del premio

TASSO APPLICATO

coincide di regola con il tasso APPLICABILE

unica eccezione:

ACCOGLIMENTO ISTANZA OT23 DI RIDUZIONE TASSO PER PREVENZIONE

ex art. 23 MAT

da presentare entro il 2 marzo 2026

- **indicando gli interventi MIGLIORATIVI effettuati nel 2025**
- **allegando la relativa documentazione probante**

**l'accoglimento della domanda
comporta**

riduzione del tasso APPLICATO alla regolazione dell'anno successivo
(riscontrabile dalle basi di calcolo dell'autoliquidazione 902027)

TASSO APPLICATO

RIDUZIONE OT23

**anche in questo caso è fondamentale
la coincidenza tra le PAT aziendali e le Unità produttive**

**Ai fini della corretta valutazione «tecnica» dell'Inail
gli interventi dichiarati dall'azienda e riferiti alle diverse PAT
devono essere effettuati in stretta correlazione con il
Documento di Valutazione Rischi
riferito al luogo di lavoro nel quale sono stati realizzati**

L'*incongruenza* PAT / Unità produttiva può comportare:

- ***erroneo calcolo della riduzione del tasso***
- ***possibile revoca del beneficio qualora l'intervento non sia corrispondente al DVR specifico della PAT alla quale è stato associato***

TASSO APPLICATO

RIDUZIONE OT23

Errata corrispondenza PAT / Unità produttiva
ESEMPIO

Ditta con 2 unità locali ma con unico DVR/Unità produttiva:

- ☐ uffici di Fermo via Cavour 1, voce 0722 (impiegati)
- ☐ fabbrica di Sondrio via del Mare 3, voce 2133 (operai)

CON EFFETTUAZIONE DI INTERVENTO CHE RICHIEDA
LA COPERTURA DI OGNI PAT ESISTENTE

Nel caso il DL abbia aperto **2 PAT, una per ciascuna unità locale, la documentazione probante DEVE certificare ESPRESSAMENTE la realizzazione dell'intervento in riferimento a entrambe le sedi di lavoro, anche se una delle due non ha apposito DVR,**

PENA LA PERDITA DEL BENEFICIO



Aspetti particolari DELLE DENUNCE WEB



attività aziendale ≠ lavorazione

Il datore di lavoro può svolgere
una o più **ATTIVITA'** economicamente rilevanti
a loro volta articolabili in una o più **LAVORAZIONI**
come identificate dalle Tariffe Inail
ai fini della **CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA**

Esempio 1 ATTIVITA' UNICA CCIAA: mobilificio artigiano

LAVORAZIONE 1 INAIL: *prod. mobili in legno (voce 5212)*

LAVORAZIONE 2 INAIL: *prod. mobili in metallo (voce 6215)*

Esempio 2 ATTIVITA' PREVALENTE CCIAA: costruzioni edili

ATTIVITA' SECONDARIA CCIAA: installazione infissi conto terzi

LAVORAZIONE UNICA INAIL: *edilizia in genere (voce 3110)*

NB: è obbligatorio compilare un quadro diverso
per ogni lavorazione esercitata
(nel dubbio, melius abundare...)

Gli adempimenti contributivi INAIL vanno fatti *in stretta connessione con la normativa previdenziale e lavoristica* (INPS – Ag.Entrate – Registro Imprese – Albo)

- ✓ apertura e chiusura rapporto
- ✓ variazioni anagrafiche
- ✓ comunicazione delle sede dei lavori (e conseguenti criteri per apertura PAT)
- ✓ inquadramento

Ma la *classificazione delle lavorazioni*

**è l'unico adempimento contributivo
SEMPRE di esclusiva competenza INAIL**

**per questo la descrizione della lavorazione deve essere
*dettagliata e non limitarsi all'oggetto sociale***



MENU DEGUSTAZIONE

Lavorazione dipendenti e assimilati

Data Inizio Attività: 01/02/2026

Settore Attività Presunto: INDUSTRIA

Data Cessazione:

Causale Cessazione:

Descrizione Attività

Lavorazione Principale:

COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI,
REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Prodotti Finiti:

LAVORI IN MURATURA, IMPIANTI ELETTRICI

Lavorazioni Complementari:

Impianti Attrezzature:

BETONIERA, ARGANO, GRU, TRAPANO, TESTER

Mezzi Trasporto:

AUTOCARRO, FURGONE

Ciclo Lavorativo:

Lavorazione dipendenti e assimilati

Data Inizio Attività: 01/01/2026

Settore Attività Presunto: Terziario

Data Cessazione:

Causale Cessazione:

Descrizione Attività

Rischio Silicosi: Nessuno

Lavorazione Principale:

MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE MARINO, SVILUPPO DI PROGETTI CONSERVATIVI E DI SVILUPPO AMBIENTALE INERENTI LE AREE MARINE ALTAMENTE DAPAUPERATE

Prodotti Finiti:

PROGETTI CONSERVATIVI E DI SVILUPPO AMBIENTALE

Lavorazioni Complementari:

Impianti Attrezzature:

COMPUTER - CALCOLATRICE

Mezzi Trasporto:

AUTOVETTURA

Ciclo Lavorativo:

Lavorazioni artigiani

Data Inizio Validità: 19/12/2025

Settore Attività
Presunto:

Artigianato

Data Cessazione:

Motivo Cessazione:

Iscrizione Albo: MACERATA

Data Iscrizione Albo: 19/12/2025

Numero Iscrizione:

Descrizione Attività

Lavorazione Principale:

POSA IN OPERA DI INFISSI, ARREDI, CONTROSOFFITTI, PARETI MOBILI, E SIMILI; RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MOBILI E OGGETTI DI ARREDAMENTO; OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI MOBILI

Prodotti Finiti:

-

Lavorazioni Complementari:

-

Impianti Attrezzature:

SEGA ELETTRICA CIRCOLARE, SEGA ELETTRICA A NASTRO, TRONCATRICE, PIALLA A FILO, TRAPANO, AVVITATORE, LIVELLA A BOLLA, METRO, MARTELLO, CUNEI DI LEGNO PER IL POSIZIONAMENTO, SEGNETTO, PISTOLA PER SILICONE, CHIAVI A BRUGOLA, GIRAVITI E ALTRA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA.

Mezzi Trasporto:
AUTOMEZZI

Ciclo Lavorativo:

-

Lavorazione dipendenti e assimilati

Data Inizio Attività: 30/09/2025

Settore Attività Presunto: Altre attività

Data Cessazione:

Causale Cessazione:

Descrizione Attività

Rischio Silicosi: Nessuno

Lavorazione Principale:

ATT. AMM.VE E DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO -ATT. DI ASS.ZA E DI PREST.NE DEI SERVIZI DI TESORERIA A FAVORE DI IMPR E PROF.TI CHE INTENDONO ESTERNALIZZARE TALE ATTIVITA' AD UN SOGG. OPERATORE CON UNA AUTONOMA ORG.NE STRUTTURATA DI MEZZI AL FINE DI CONSENTIRE LA GEST. DELL'INCASSO DEI PROVENTI E LA GESTIONE DEI PAG.TI AFFERENTI L'ATT. SVOLTA DALLE IMPR. E DAI PROF.TI COMMITTENTI MEDIANTE ACCESSO ED OPERATIVITA' SULLO SPECIFICO C. CORR. DI TESORERIA ACCESSO PRESSO IST. LEGITTIMATI AD OP.RE NEL SETTOR

Prodotti Finiti:

ATT. AMM.VE E DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO -ATT. DI ASS.ZA E DI PREST.NE DEI SERVIZI DI TESORERIA A FAVORE DI IMPR E PROF.TI CHE INTENDONO ESTERNALIZZARE TALE ATTIVITA' AD UN SOGG. OPERATORE CON UNA AUTONOMA ORG.NE STRUTTURATA DI MEZZI AL FINE DI CONSENTIRE LA GEST. DELL'INCASSO DEI PROVENTI E LA GESTIONE DEI PAG.TI AFFERENTI L'ATT. SVOLTA DALLE IMPR. E DAI PROF.TI COMMITTENTI MEDIANTE ACCESSO ED OPERATIVITA' SULLO SPECIFICO C. CORR. DI TESORERIA ACCESSO PRESSO IST. LEGITTIMATI AD OP.RE NEL SETTOR

Lavorazioni Complementari:

ATT. AMM.VE E DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO -ATT. DI ASS.ZA E DI PREST.NE DEI SERVIZI DI TESORERIA A FAVORE DI IMPR E PROF.TI CHE INTENDONO ESTERNALIZZARE TALE ATTIVITA' AD UN SOGG. OPERATORE CON UNA AUTONOMA ORG.NE STRUTTURATA DI MEZZI AL FINE DI CONSENTIRE LA GEST. DELL'INCASSO DEI PROVENTI E LA GESTIONE DEI PAG.TI AFFERENTI L'ATT. SVOLTA DALLE IMPR. E DAI PROF.TI COMMITTENTI MEDIANTE ACCESSO ED OPERATIVITA' SULLO SPECIFICO C. CORR. DI TESORERIA ACCESSO PRESSO IST. LEGITTIMATI AD OP.RE NEL SETTOR

Impianti Attrezzature:

COMPUTER, CALCOLATORE, FOTOCOPIATRICE ECC..

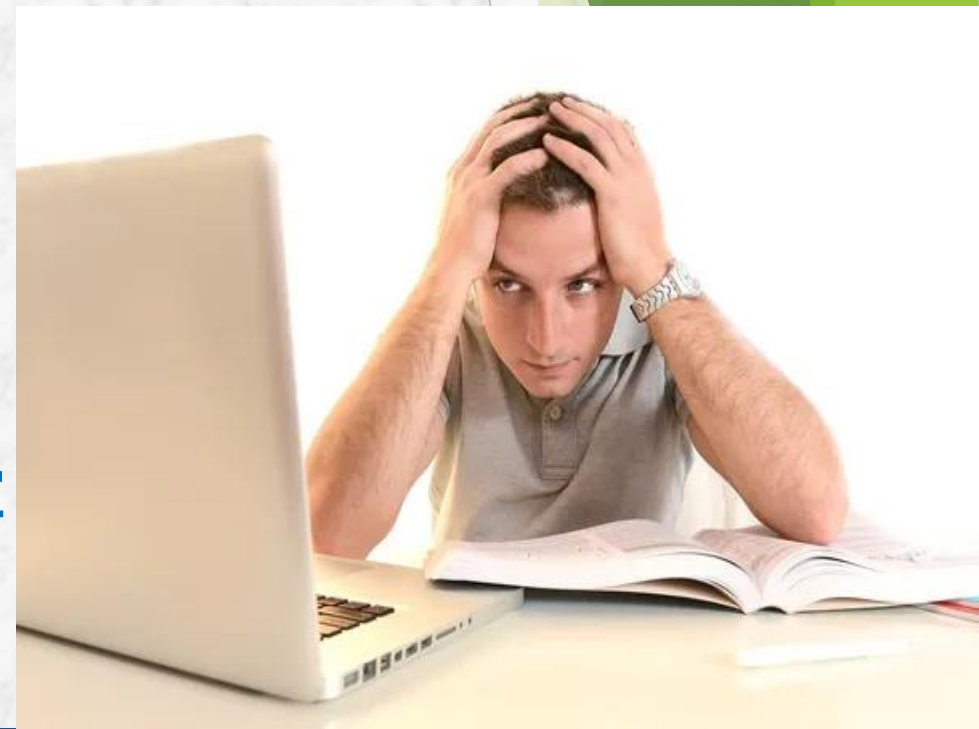
Mezzi Trasporto:

MEZZI PROPRI E/O AZIENDALI

Ciclo Lavorativo:

Criticità più comuni

- ✓ indicazione del solo *oggetto sociale* anziché della lavorazione materialmente effettuata
- ✓ mancata indicazione del ciclo lavorativo
- ✓ mancata indicazione del luogo di svolgimento della lavorazione (presso un proprio laboratorio o presso clienti/soggetti terzi)
- ✓ mancata indicazione dello svolgimento della lavorazione per conto proprio o per conto terzi



Criticità più comuni

Errato trattamento dell'assicurazione di

- ✓ **soci**
- ✓ **amministratori**
- ✓ **familiari coadiuvanti o collaboratori**

Socio, amministratore o entrambi?

sono assicurati i soci di **QUALUNQUE** tipo di società
art. 4 comma 7, DPR 1124/1965 (TU Inail)

purché:

esercitino una lavorazione c.d. «rischiosa» prevista
dall'*art. 1, DPR 1124/1965 (TU Inail)*

presupposto
NECESSARIO
per l'obbligo
assicurativo

Domanda classica e ricorrente:

- *ho un amministratore che percepisce compenso, devo assicurarlo?*

Risposta (altrettanto classica e ricorrente):

- **l'OBBLIGO ASSICURATIVO** *prescinde* da cariche o qualifiche
- **il REGIME CONTRIBUTIVO** *è determinato* da cariche e qualifiche

Socio, amministratore o entrambi?

AMMINISTRATORE NON SOCIO

> **SENZA COMPENSO** (partecipa a titolo gratuito)

- ✓ è equiparato a un parasubordinato
- ✓ imponibile: minimale di legge

> **CON COMPENSO PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE** (di norma iscritto alla gestione separata INPS)

- ✓ è equiparato a un parasubordinato
- ✓ imponibile: compenso effettivo mensile, tra minimale e massimale

> **CON CONTRATTO DI CO.CO.CO**

> **PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICA ATTIVITA' LAVORATIVA** (di norma iscritto alla gestione separata INPS)

- ✓ è un co.co.co a tutti gli effetti
- ✓ imponibile: compenso effettivo mensile, tra minimale e massimale

modello
P
(ind./terz.)
o
D1 (artig.):
NO

Socio, amministratore o entrambi?

SOCIO AMMINISTRATORE

> CON O SENZA COMPENSO PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

- ✓ prevale la qualifica di socio
- ✓ imponibile: minimale di legge

modello
P (ind./terz.) o
D1 (artig.)

SI'

(NB: caso rarissimo e straordinario)

> CON CONTRATTO DI CO.CO.CO PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICA ATTIVITA' LAVORATIVA (iscritto alla gestione separata INPS)

- ✓ è un co.co.co a tutti gli effetti
- ✓ imponibile: compenso mensile, tra minimale e massimale

modello
P (ind./terz.) o
D1 (artig.)

NO

Socio, amministratore o entrambi?

SOCIO NON AMMINISTRATORE

> SENZA COMPENSO NE' RETRIBUZIONE (a titolo gratuito)

- ✓ prevale la qualifica di socio
- ✓ imponibile: minimale di legge

> ASSUNTO COME DIPENDENTE

(iscritto nella matricola INPS aziendale)

- ✓ prevale la qualifica di DIPENDENTE
- ✓ imponibile: retribuzione effettiva

(NB: caso rarissimo e straordinario)

> CON CONTRATTO DI CO.CO.CO

PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICA ATTIVITA' LAVORATIVA

(iscritto alla gestione separata INPS)

- ✓ è un co.co.co a tutti gli effetti
- ✓ imponibile: compenso mensile, tra minimale e massimale

modello
P (ind./terz.) o
D1 (artig.)

SI'

modello
P (ind./terz.) o
D1 (artig.)

NO

Collaboratori e coadiuvanti familiari

Il collaboratore o coadiuvante, per sua stessa natura, deve **SEMPRE** essere assicurato
(imponibile: minimale annuo)

presupposto
NECESSARIO
per l'obbligo assicurativo

purché:
eserciti una lavorazione c.d. «rischiosa» prevista
dall'art. 1, DPR 1124/1965 (TU Inail)

eccezione:
familiari c.d. occasionali non iscrivibili all'INPS

lettera circ. Min.Lav 10478/2013
meno di 90 giorni o di 720 ore annue

- ✓ devono essere sempre denunciati esplicitando preventivamente l'occasionalità della prestazione
- ✓ devono essere denunciati A GIORNATE effettivamente lavorate

PILLOLE

(novità 2025/2026)



- ☐ **primi effetti della revisione del sistema sanzionatorio**
- ☐ **riforma dell'assicurazione con polizza «volontari»**
- ☐ **conclusione iter per riduzione sisma 2016**
- ☐ **rottamazione *quinquies* delle cartelle esattoriali**

Revisione sistema sanzionatorio

(circolare Inail 31/2024)

**Nel corso del 2025
è entrato a regime
il nuovo sistema di calcolo delle sanzioni civili**

**In determinati casi espressamente previsti
l'INAIL invia tramite sistema automatizzato**

**provvedimenti integrativi
di ricalcolo della sanzione**

**in base alla effettiva
data di pagamento del premio evaso**



Revisione sistema sanzionatorio

(circolare Inail 31/2024)

Sanzioni civili per evasioni contributive
a seguito di presentazione TARDIVA di denunce obbligatorie



Denuncia spontanea entro un anno dall'inadempimento

- ❑ Pagamento **nei termini**, entro la data fissata dall'Inail
Sanzione = TUR vigente + 5,5% su base annua
- ❑ Pagamento **tardivo** ENTRO 60 giorni dal termine fissato
Sanzione = TUR vigente + 7,5% su base annua
- ❑ Pagamento **tardivo** OLTRE 60 giorni dal termine fissato
Sanzione = 30% su base annua + interessi di mora

SOLO
in caso di
pagamento
tardivo
il DL riceve nuovo
provvedimento di
integrazione
della sanzione
dovuta

Denuncia spontanea DOPPO oltre un anno dall'inadempimento
Sanzione = 30% su base annua + interessi di mora

Revisione sistema sanzionatorio

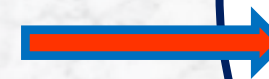
(circolare Inail 31/2024)

Sanzioni civili per evasioni contributive
a seguito di MANCATA presentazione di denunce obbligatorie



Accertamento amministrativo d'ufficio

- ❑ Pagamento **nei termini**, entro la data fissata dall'INAIL
Sanzione = 30% su base annua + interessi di mora
RIDOTTA DELLA METÀ
- ❑ Pagamento **tardivo**, OLTRE il termine fissato dall'INAIL
Sanzione = 30% su base annua + interessi di mora



SOLO

in caso di
pagamento
tardivo

il DL riceve nuovo
provvedimento di
integrazione
della sanzione
dovuta

Revisione sistema sanzionatorio

(circolare Inail 31/2024)

Sanzioni civili per evasioni contributive
a seguito di MANCATA presentazione di denunce obbligatorie



Accertamento tramite verbale ispettivo

Nel provvedimento di liquidazione sono richieste le sanzioni dovute FINO ALLA DATA DI CHIUSURA ACCERTAMENTO

Con successivo provvedimento, l'INAIL comunica la sanzione dovuta dalla data di chiusura accertamento alla data di pagamento:

☐ pagamento nei termini, entro la data fissata dall'INAIL

Sanzione = 30% su base annua + interessi di mora
RIDOTTA DELLA METÀ

☐ pagamento tardivo OLTRE il termine fissato dall'INAIL

Sanzione = 30% su base annua + interessi di mora

il DL riceve

SEMPRE

nuovo
provvedimento
di **integrazione**
della **sanzione**
dovuta

Revisione copertura assicurativa

c.d. «polizza volontari»

(circolare INAIL n. 3 del 24/01/2025)



Nel corso del 2025 è entrata a regime
l'estensione della copertura assicurativa della

POLIZZA SPECIALE VOLONTARI

fino al 2024 riservata alla sola fattispecie della «*messa alla prova*»

La copertura dell'onere assicurativo

per il c.d. «*affidamento in prova*»

e per altre categorie di soggetti
impiegati in determinati lavori di pubblica utilità e simili

**è ora a carico dell'apposito fondo dedicato
e NON PIU' del soggetto ospitante**

 (elenco completo ed esaustivo delle fattispecie: *circ. 3/2025, paragrafo 3*)

Riduzione sisma 2016

(legge 156 12/12/2019)

Nella prima metà del 2025 la Sede Territoriale ha terminato l'istruttoria per il riconoscimento della riduzione del 60% dei premi dovuti per il periodo di sospensione (anni 2016/2017)

I relativi crediti sono stati comunicati ai beneficiari.



Rottamazione quinquies

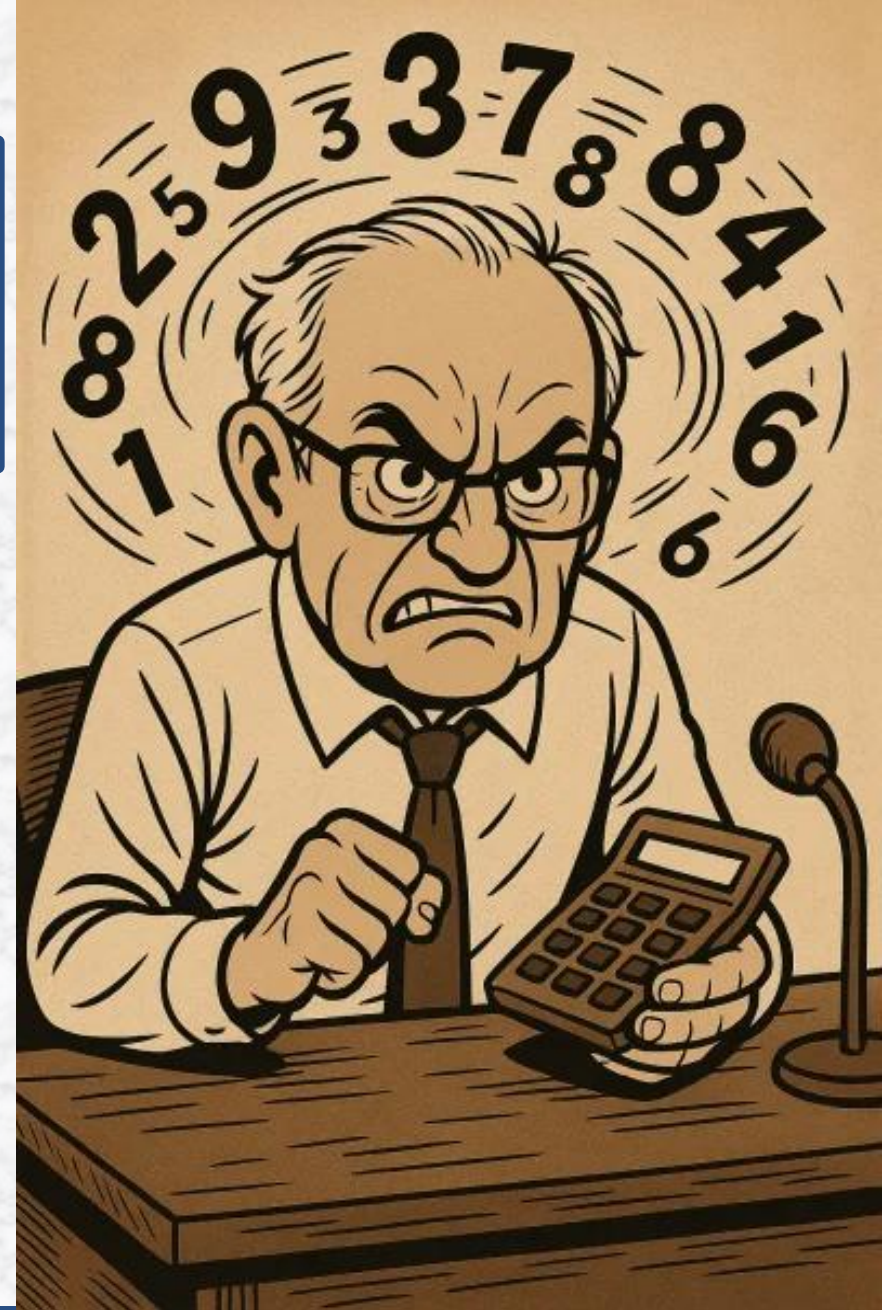
(legge di bilancio, n. 199/2025 - art. 1, comma 82)

Allo stato attuale **NON si applica ai premi INAIL**, interessando espressamente debiti:

- ✓ **derivanti dall'omesso versamento di imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali [omissis],
- ✓ **derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento

AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO

- ❑ **Regolazione 2025**
- ❑ **Rata 2026**



Autoliquidazione 902026

Entro il 16 febbraio 2026

- **versamento dei premi** (*num. rif. 902026*)
- invio riduzione delle retribuzioni presunte 2026
- invio istanza rateazione mensile per chi ha già in corso precedente piano di ammortamento
- *versamento dei contributi associativi*

Entro il 2 marzo 2026

- **invio dichiarazione** delle retribuzioni imponibili 2025
(*mod. 1031*)

(Alpi on Line consigliato)

SETTORE MARITTIMO

I titolari di PAN devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online «*invio retribuzioni e calcolo del premio*»

Se il datore di lavoro è titolare di PAT e PAN
dovranno essere inviate **due diverse dichiarazioni salari**

Guida all'autoliquidazione

For international visitors

Assistenza e supporto [Accedi ai servizi online](#)

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Cerca... in: **tutto INAIL.it**

Istituto Attività e servizi Inail comunica Atti e documenti Pubblicità legale

SI IN PRE SA
UN PERCORSO CHE UNISCE

SI.IN.PRE.SA., un percorso che unisce
L'iniziativa itinerante dell'Inail che toccherà tutte le regioni italiane con due stazioni mobili per offrire servizi a cittadini e imprese

In primo piano

[Struttura organizzativa](#) [Pubblicazioni](#) [Inail podcast](#) [Rivista infortuni](#) [Provider Inail ECM](#) [Bando Isi 2024](#) [Insurance in the U.E.](#)

Attività

Assicurazione

Prevenzione e sicurezza

[Autoliquidazione](#)

[Premi speciali](#)

For international visitors

INAIL ASSICURAZIONE
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

L'assicurazione Inail Datore di lavoro Soggetti tutelati Assicurati

ALLEGATI

[Guida all'autoliquidazione 2025-2026](#)
Ultimo aggiornamento 08/01/2026
Formato PDF — 2.78 MB

TI POTREBBE INTERESSARE

[Istruzioni](#)
Pagamento in qualità di datore di lavoro annuo e coefficiente di rischio

[Istruzioni](#)
Autoliquidazione 2025-2026

[Istruzioni](#)
Autoliquidazione 2024-2025
"Visualizza Basi di calcolo" PAN.

Invio dichiarazione salari 2025

NON è consentito mantenere aperte una o più voci di rischio se la relativa lavorazione non viene esercitata

PERTANTO:

NON è consentita la dichiarazione salari a euro ZERO
(o, peggio, a euro 1!) in assenza di soggetti da assicurare

In tal caso è necessario cessare le relative voci di rischio
(o eventualmente polizza, PAT o intero Cliente)
DALLA DECORRENZA EFFETTIVA

Uniche eccezioni *(solo AlpiOnline)*:

- ✓ **ditta individuale ARTIGIANA con soli apprendisti**
- ✓ **ditta individuale con contratti a chiamata in essere, ma non utilizzati**
- ✓ **ditta con tutti i dipendenti in aspettativa non retribuita**

Modifica presunto 2026

Qualora si presuma di erogare per il 2026 retribuzioni CONSIDEREVOLMENTE diverse (in aumento o in diminuzione) rispetto all'imponibile 2025, si PUO' inviare all'INAIL, entro il 16 febbraio istanza di «**Riduzione Presunto**» online

NON è consentita la riduzione presunto a euro ZERO (o, peggio, a euro 1!) in assenza di soggetti da assicurare

In tal caso è necessario **cessare** le relative voci di rischio (o eventualmente polizza, PAT o intero Cliente)
DALLA DECORRENZA EFFETTIVA

Uniche eccezioni (solo AlpiOnline):

- ✓ ditta individuale ARTIGIANA con soli apprendisti
- ✓ ditta individuale con contratti a chiamata in essere, ma non utilizzati
- ✓ ditta con tutti i dipendenti in aspettativa non retribuita

Modifica presunto 2026

punti di attenzione

- ❑ il presunto indicato nella richiesta di riduzione deve sempre, **A PENA DI RIGETTO** :
 - > essere congruo e **motivato**
 - > tenere conto delle eventuali retribuzioni convenzionali del personale non dipendente (*soci/familiari non artigiani, tirocinanti, titolare-tutor, ecc...*)

- ❑ **NON** sostituiscono **MAI** la riduzione di presunto:
 - > uscita soci/familiari non artigiani comunicata con mod. P e/o DNA
 - > fine attività di uno o più dipendenti comunicata con mod. Unilav
 - > denuncia di cessazione polizza dipendenti con decorrenza successiva al 31/12/2025
 - > la modifica del presunto effettuata SOLO su Alpionline

Elementi per il calcolo del premio

COMUNICAZIONE DEI TASSI APPLICABILI

modello 20SM

modalità di calcolo del tasso di premio 2026

Consultabile on-line
nell'apposita
sezione

[Fascicolo](#)
[Aziende](#)

Contiene:

- la misura del tasso APPLICABILE a ogni voce di rischio per la rata 2026
- la misura del tasso APPLICATO a ogni voce di rischio per la regolazione 2025
- l'elencazione dei singoli eventi infortunistici che concorrono alla determinazione del bonus/malus per ciascuna PAT

Consente:

- di verificare che gli eventi lesivi siano stati correttamente acquisiti e attribuiti dall'Istituto

Elementi per il calcolo del premio

BASI DI CALCOLO 2026

per il calcolo della regolazione 2025 sottrarre sempre la
rata anticipata 2025 indicata nelle Basi di Calcolo



somma che risulta **DOVUTA** all'INAIL per l'anno 2025
comprende tutte le eventuali integrazioni di premio dovute a variazioni
in corso d'anno che abbiano avuto effetto sul premio anticipato 2025

**In caso di variazioni intervenute entro il 16 febbraio 2026
che modifichino gli elementi per l'autoliquidazione
la Sede può emettere **basi di calcolo SOSTITUTIVE**
che verranno utilizzate per il calcolo del premio.**



Chi utilizza il programma paghe deve **VERIFICARE SEMPRE
le basi di calcolo aggiornate al momento dell'invio del 1031**

**Per la consultazione rapida
aggiornata delle Basi di Calcolo:**

www.inail.it
Servizi Online
Autoliquidazione
Visualizza basi di calcolo

**Per aggiornare automaticamente il
programma paghe:**

www.inail.it
Servizi Online
Autoliquidazione
Richiesta basi di calcolo

Autoliquidazione artigiani

- aziende artigiane senza polizza dipendenti
SONO ESENTATE DALLA DICHIARAZIONE DEI SALARI

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui si intenda richiedere:

- ✓ *rateazione trimestrale*
- ✓ *sconto artigiani per il saldo 2026*



SOLO AlpiOnline

- componenti del nucleo artigiano (di ditte ATTIVE) che cessano tra il 1° gennaio e il 16 febbraio
il premio speciale è ridotto automaticamente in relazione ai mesi solari interi lavorati:
 - ✓ *cessazione entro il 31 gennaio: riduzione di 11/12*
 - ✓ *cessazione entro il 16 febbraio: riduzione di 10/12*

Modello 1031 - Agevolazioni contributive

Sconto maternità

Si può applicare nella misura del 50%
al premio di regolazione 2025 e/o al premio di rata 2026

Retribuzioni parzialmente esenti

PER ASSUNZIONI AGEVOLATE **L. 92/2012** (aiuto di Stato)

Si può applicare nella misura del 50%
al premio di regolazione 2025 e/o al premio di rata 2026

Riduzione artigiani

Verrà riconosciuta il prossimo anno (regolazione 2026)
alle aziende ISCRITTE ALL'ALBO ARTIGIANI:

- *senza infortuni denunciati negli anni solari 2024 e 2025*
- *in regola con obblighi su salute/sicurezza sul lavoro ex **D.Lgs 81/08***
- *che abbiano barrato l'**apposita casella nella dich. salari 902026***

NB:
condizione
necessaria:
**regolarità
contributiva**

Rateazione premio 902026

In caso si richieda
rateazione trimestrale

L. 449/1997 – L. 144/1999 (tasso: 2,75%)*

**è necessario barrare l'apposita casella SI
nel modello 1031 (non sanabile oltre il 02/03/2026)**

Rateazione ai sensi della L. 449/97 (art. 59, comma 19) e della L. 144/99 (art. 55, comma 5)	☒ SI	☐ NO
---	--	-----------------------------

**Nel caso si intenda versare il premio in unica soluzione:
è necessario barrare l'apposita casella NO**

Si consiglia di barrare SEMPRE una delle due caselle

Rateazione premio 902026

In caso si intenda richiedere **SEPARATAMENTE**
rateazione ordinaria mensile

*(tasso: **TUR+6%** > attualmente 8,15%)*

per l'INTERO IMPORTO della richiesta 902026
BARRARE «NO» nella relativa casella del mod. 1031

Rateazione ai sensi della L. 449/97 (art. 59, comma 19) e
della L. 144/99 (art. 55, comma 5)

☐ SI

☒ NO

Il piano d'ammortamento sarà emesso dalla Sede
dopo l'elaborazione dell'autoliquidazione (inizio marzo)
in deroga ai 10 giorni previsti dalla disciplina ordinaria

qualora la somma indicata nell'istanza di rateazione
coincida con il premio 902026 calcolato dall'Istituto

Rateazione ordinaria mensile

(circolare INAIL 22/2019)

La regolarità della rateazione ordinaria già concessa
è subordinata alla **regolarità dei pagamenti**
di qualsunque titolo **ANCHE NON COMPRESO NELLA DILAZIONE**
per tutta la durata del piano di ammortamento

pertanto

**la REVOCA della rateazione mensile viene disposta in caso
di mancato pagamento di premi o accessori SCADUTI**

a seguito di:

- ✓ controllo amministrativo mensile automatizzato
- ✓ chiusura DURC irregolare
- ✓ presentazione di istanza di rateazione per debiti SCADUTI
in presenza di precedente piano di ammortamento già in essere

PERTANTO:
in caso di
precedente
rateazione
mensile
ancora in corso,
è possibile
richiedere un
secondo piano di
ammortamento
**SOLO PER TITOLI
NON ANCORA
SCADUTI**
(c.d. **CORRENTI**)

Rateazione premio 902026 rateazione ordinaria mensile

ATTENZIONE

Se la ditta ha GIA' in corso un precedente piano d'ammortamento
l'istanza di rateazione 902026 deve essere presentata
ENTRO IL 16 FEBBRAIO (per debiti «CORRENTI»)
per rispettare il requisito della regolarità dei titoli già scaduti



**NON PRESENTARE RATEAZIONE MENSILE 902026
DOPO IL 16 FEBBRAIO SE E' IN CORSO
PRECEDENTE PIANO DI AMMORTAMENTO**

In tal caso la Sede procede a:

- **rigetto della nuova istanza**
- **revoca del piano di rateazione in essere, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono**

Rateazione ordinaria mensile

(circolare INAIL 22/2019)

la REVOCA della rateazione mensile comporta:

- rigetto di eventuale nuova istanza, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effetto della revoca
- iscrizione a ruolo IMMEDIATA (*max 10 gg*) dei titoli rientranti nella rateazione revocata

CONSEGUENZA:

**impossibilità di rateizzazione della cartella
fino a sua notifica da parte dell'AdE-Riscossione
(tempi lunghi – anche 1/3 mesi!)**

NB:

AI FINI DEL DURC

**la regolarizzazione
del debito
potrà avvenire**

**ESCLUSIVAMENTE
con pagamento F24 in
unica soluzione**

Autoliquidazione ditte cessate

art. 28, comma 4 TU

in caso di cessazione del CODICE DITTA

deve essere presentata tramite i *Servizi Online*

la dichiarazione delle retribuzioni dell'ultimo anno lavorato
ENTRO IL 16 DEL 2° MESE SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE

Si consiglia

di inviare la dich. salari contestualmente alla denuncia di cessazione
per elaborare in tempo utile gli effetti contabili dell'autoliquidazione

ATTENZIONE

ditte cessate con decorrenza DICEMBRE 2025

il termine per l'invio dell'autoliquidazione ditte «cessate»
resta il 16 febbraio 2026 (NON IL 2 MARZO!)

N.B.

la cessazione di
una o più PAT
è una variazione
pertanto
rientra nella
autoliquidazione
annuale

Autoliquidazione ditte cessate

effetti contabili



Prima di procedere alla compilazione del F24
i risultati contabili della regolazione vanno SEMPRE verificati

- **tramite Servizi online:** *consultazione > contabile ditta*
oppure, in caso permangano ulteriori dubbi
- **tramite contatto diretto con la Sede competente**

☐ **in caso di regolazione a DEBITO**

una volta verificato il debito in *Contabile Ditta*,
si deve pagare con F24 entro il 16 del 2° mese successivo alla data cessazione
(num. rif. *903xxn*)

☐ **in caso di regolazione a CREDITO**

una volta verificato il credito in *Contabile Ditta*, si può **compensare** su F24
(num. rif. *904xxn*)